



COMUNE DI

OSIMO

B
20.11.04
20.11.04

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIALI

Settore Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____

Entrato in vigore

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

ART. 5 - VARIAZIONI e SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI PULMINI

ART. 7 - SANZIONI

ART. 8 - RESPONSABILITA'

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE E SERVIZI ESTIVI

ART. 10 – TARIFFE, AGEVOLAZIONI, PAGAMENTI

ART. 11 – ACCOMPAGNATORI

ART. 12 – ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 13 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

ART. 14 – VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

ART. 15 –NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico, istituito per garantire l'accesso e la qualificazione del sistema scolastico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito alle singole scuole per uscite didattiche e per altri servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale o previsti dal D.M. 31/01/97 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97. Il servizio viene svolto anche in base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 25/03/03 concernente: "L.R. n. 42/92, art. 7 – Indirizzi in materia di trasporto scolastico".
3. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
4. Il servizio di trasporto scuolabus concerne il tragitto dalla fermata prescelta degli scuolabus lungo il percorso, al plesso scolastico e viceversa.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole, primarie e secondarie di primo grado, residenti di norma nel Comune di Osimo.
2. Il servizio per le scuole dell'infanzia, potrà essere attivato solo in presenza di un congruo numero di richieste.
3. Per gli allievi non residenti l'accesso al servizio sarà concesso solo dopo aver esaurito le richieste dei residenti purché non muti sostanzialmente l'organizzazione di mezzi e personale già predisposta. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'azienda Park.o. s.p.a.
4. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell'area urbana. Hanno titolo ad usufruire del servizio di trasporto, in particolare, i soggetti domiciliati ad una distanza superiore ad almeno 1,5 Km dal plesso scolastico frequentato e che risulti il più vicino al domicilio stesso.

ART. 3– MODALITA'DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dalla società di trasporti Park.o S.p.a. e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dai singoli Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale e alla società Park.O, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione secondo percorsi specifici di andata e ritorno con eventuale individuazione di punti di raccolta.

3. Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio dell'orario scolastico definitivo e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.
4. I percorsi e gli orari potranno subire modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.
5. I tragitti per l'anno scolastico potranno differire da quelli dell'anno precedente in relazione alle esigenze del servizio.
6. Parimenti gli orari di passaggio degli scuolabus nelle varie zone potranno essere variati all'occorrenza sia all'inizio che durante il corso dell'anno scolastico e comunque sempre nell'ambito delle esigenze che di volta in volta si presenteranno.
7. Non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l'uscita o l'ingresso dei bus in condizioni di sicurezza, a giudizio del gestore incaricato, né in strade chiuse e/o strade private.
8. Il trasporto viene garantito in ogni caso solo per il plesso più vicino all'abitazione del richiedente. Le famiglie degli utenti che frequentano una scuola diversa da quella di pertinenza, in relazione al luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.

ART. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio di trasporto scuolabus, effettuato dalla Park.o. S.p.a., deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, ovvero altro familiare esercente la potestà genitoriale, utilizzando l'apposito modulo di iscrizione fornito dalla Parko S.p.a. con le modalità e nei termini stabiliti annualmente da quest'ultima in accordo con l'Amministrazione Comunale; Lo stesso dicasi per la domanda relativa al trasporto disabili;
2. La domanda per il servizio di trasporto mediante scuolabus deve essere presentata presso il front-office Park.o Spa. La domanda per il servizio trasporto disabili deve essere invece inoltrata all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Osimo, che poi provvederà, previa idonea valutazione, a trasmetterla alla società Park.o Spa.
3. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate alla società Park.o in forma scritta.
4. L'accoglimento della domanda di iscrizione al servizio è subordinata alla regolarizzazione dei pagamenti dell'a.s. precedente.
5. Le iscrizioni fuori termine, o eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.
6. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
7. Modalità d'iscrizione e termini di scadenza delle domande saranno resi pubblici mediante affissione di apposito avviso nei luoghi pubblici, e sul sito web del Comune di Osimo, nei mesi precedenti la scadenza del termine.

ART. 5 - VARIAZIONI e SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1. E' obbligatorio da parte dei genitori degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus comunicare tempestivamente all'ufficio amministrazione della società Park.o, eventuali variazioni della tipologia del trasporto (andata, ritorno o andata e ritorno) e/o di fermata rispetto a quelle indicate all'inizio dell'anno scolastico nella domanda di iscrizione.
2. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.
3. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione dell'attività scolastica o di modifiche dell'orario di entrata e uscita dovute a scioperi o altre manifestazioni sindacali del personale insegnante o ausiliario, o di altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione Comunale o del gestore incaricato.

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI PULMINI

1. Deve essere osservata la massima puntualità di orario alla fermata stabilita sia nelle corse del mattino che al termine delle lezioni.
2. Al momento della salita sul mezzo, l'alunno deve immediatamente prendere posto nel più vicino sedile libero disponibile onde consentire all'autista di ripartire;
3. E' vietato durante il tragitto alzarsi in piedi e camminare lungo il corridoio;
4. E' vietato sporgersi dai finestrini ed appoggiarsi con il peso del corpo ad essi;
5. Tutti gli alunni debbono tenere un comportamento improntato al massimo rispetto dei compagni e dell'autista; in particolare non devono rivolgere frasi volgari od ingiuriose, né devono avere atteggiamenti aggressivi o provocatori verso gli altri alunni e verso il conducente del mezzo;
6. Gli alunni sono tenuti a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni del personale della Park.o. che si trova all'interno del mezzo;
7. Qualora gli alunni tengano comportamenti che mettano a repentaglio la loro sicurezza o quella degli altri ragazzi trasportati o del personale stesso o di terzi, oppure si rendano responsabili di atti di danneggiamento o vandalici o di loro concreti tentativi, la Park.o. potrà sospendere in via cautelativa il servizio per l'alunno o gli alunni responsabili.
8. A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) la sospensione potrà adottarsi in presenza di getto di cose dai finestrini, danneggiamenti o iscrizioni sul mezzo, risse, aggressioni verso gli altri alunni, oppure quando vengano provocate lesioni o arrecate percosse, effettuate minacce verbali o con mezzi contundenti, posti in essere gesti sconci, pronunciare frasi irrispettose o che vilipendono le religioni.

ART. 7 - SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente Art. 6., potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b) segnalazione scritta alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio amministrazione Park.O, e contestuale segnalazione formale al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale organismo educativo fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, comunicata in forma scritta;
 - d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.
2. La riammissione al servizio a seguito della sospensione di cui alla precedente lettera c) sarà disposta dopo che i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni interessati, avranno dato concrete assicurazioni in merito ad un più corretto comportamento dell'alunno.
 3. E' facoltà della società Park.O rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. Qualora gli alunni trasportati all'interno dei mezzi della Park.o. dovessero essere responsabili di lesioni o danni agli altri alunni o al personale della PARK.O. o a terzi, oppure di danni ai mezzi, i genitori dei responsabili saranno tenuti al risarcimento del danno, secondo l'entità accertata (art. 2048 c.c.)
2. I genitori o gli altri soggetti esercenti la potestà, in ragione dell'oggetto del servizio, sono obbligati ad assicurare la loro tempestiva presenza o di un loro incaricato nei luoghi di fermata degli scuolabus per prendere in consegna l'alunno: all'andata, fino al momento in cui l'alunno non sale sul mezzo; al ritorno, per prendere in consegna il minore appena sceso dal mezzo.
3. La PARK.O. ed il personale della PARK.O. sono espressamente esonerati da ogni responsabilità per l'inosservanza di tali prescrizioni.
4. Qualora alla fermata prevista e all'orario previsto non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino si proseguirà il giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino, lo stesso verrà riportato a scuola se ancora aperta o, in ultima ipotesi, accompagnato al comando di polizia municipale che si occuperà di rintracciare i genitori.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE E SERVIZI ESTIVI

1. All'inizio di ogni anno scolastico La Park.o. S.p.a. comunicherà ai dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi le modalità delle uscite didattiche che potranno effettuare nel corso dell'anno scolastico; la Park.o. S.p.a. si riserva comunque, di concedere

l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.

2. Nei mesi di giugno e luglio i pulmini potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi verranno determinate annualmente con specifico atto deliberativo.

ART. 10 TARIFFE, AGEVOLAZIONI, PAGAMENTI

1. La tariffa (o quota annua di contribuzione) per il servizio di trasporto scolastico viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, di concerto con la Società Park.O.
2. Le modalità ed i termini di pagamento della medesima quota sono concertate annualmente dalla Società Park.O con l'Amministrazione Comunale.
3. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art. 28 della legge n. 118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado) e seguenti, viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
4. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o
5. l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
6. A termini del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altri benefici di diversa natura, approvato con atto di C.C. n. 113 del 4.7.2001, le famiglie in situazione di disagio economico possono presentare richiesta di contributo ai servizi sociali comunali, finalizzata al pagamento della quota di trasporto scolastico.

ART. 11 – ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è garantito in presenza di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap.

ART. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Coloro che richiedono il servizio di trasporto scolastico, al di fuori del territorio del Comune di Osimo, dovranno inoltrare la domanda tramite l'Amministrazione Comunale di appartenenza ai sensi dell'art.3 del D.M. trasporti del 31/01/1997. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, verrà applicata una maggiorazione tariffaria del 10% fino ad un Km da confine, del 20% oltre un Km da confine.

ART. 13 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. Il Comune di Osimo e la Park.O, utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio trasporto scolastico.
2. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 14 – VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 15–NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.